



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 363

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 711 del 20.07.2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 1179 del 28.09.2023, in atto vigente;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 08.05.2025, con la quale è stata approvata una modifica dell'art. 7 del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26.05.2025, con la quale è stata approvata, sub conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, una ulteriore proposta di modifica del succitato art. 7;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 06.06.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla modifica dell'art. 7 del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro è modificato all'art. 7, come di seguito riportato:

Art. 7 del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente.	<u>Proposta di modifica</u> dell'art. 7 del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
--	--



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle Commissioni Paritetiche, nonché nel Comitato per lo sport universitario dell'Ateneo (previsto dalla legge n° 394 del 28/06/1977)

a) Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato. In prima applicazione le elezioni dovranno essere indette dal Rettore entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, salvo quelle relative al Consiglio di Scuola, alle Commissioni paritetiche ed al Comitato per lo Sport Universitario.

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato, la data e l'ora della votazione, l'ubicazione dei seggi elettorali; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

b) Candidature

1) Le candidature devono essere raggruppate in liste redatte su apposito modello ciascuna comprendente un numero di candidati corrispondente a quello da eleggere e presentata da un numero minimo di studenti elettori come di seguito indicato, la cui firma dovrà essere autenticata da un Notaio, da un segretario comunale o da un funzionario all'uopo delegato dal Rettore.

Art. 7 Elezioni della Consulta degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Scuola, nelle Commissioni Paritetiche, nel Presidio di Qualità, nei Consigli di Corso di Studio, nel Collegio degli Specializzandi, nel Consiglio del Dipartimento non Coordinato da Scuola, nonché nel Comitato per lo sport universitario dell'Ateneo (previsto dalla legge n° 394 del 28/06/1977)

a) Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore, **sentita l'Assemblea dei Rappresentanti**, almeno 30 **60** giorni prima della scadenza naturale del mandato. ~~In prima applicazione le elezioni dovranno essere indette dal Rettore entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, salvo quelle relative al Consiglio di Scuola, alle Commissioni paritetiche ed al Comitato per lo Sport Universitario.~~

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato, la data e l'ora della votazione, l'ubicazione dei seggi elettorali; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

b) Candidature

1) Le candidature devono essere raggruppate in **single** liste redatte su apposito modello ciascuna comprendente un numero di candidati ~~corrispondente a quello da eleggere~~ **pari al numero di rappresentanti degli studenti da eleggere più il 50% + 1 degli stessi** e presentata da un numero minimo di studenti elettori come di seguito indicato, la cui firma dovrà essere autenticata da un Notaio, da un segretario comunale o da un funzionario all'uopo delegato dal Rettore.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

2) Numero di studenti presentatori per ciascuna lista:

- per la Consulta, il Consiglio di amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione e il Comitato per lo Sport Universitario n. 50;
- per il Consiglio di Scuola, le Commissioni paritetiche n. 25.

3) Le liste dovranno essere presentate entro 15 giorni dall'indizione. Gli studenti presentatori non dovranno aver sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista. Il primo firmatario dei presentatori della lista sarà responsabile di lista e avrà il compito di nominare i rappresentanti presso i seggi e di proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alle elezioni. Le liste dovranno essere depositate presso un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Rettore, responsabile degli atti per come indicato nel decreto di indizione.

Alla presentazione della lista dovranno essere allegati:

- Dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- Nomina dei rappresentanti di lista;
- Indicazione di un numero di studenti disponibili a fungere da scrutatori pari al numero dei seggi previsti;
- Simbolo e denominazione della lista.

4) Per quanto riguarda la Consulta, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, i 9 rappresentanti saranno così suddivisi in base al numero di studenti iscritti nelle diverse aree:

- 4 per l'area bio-medica (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;

2) Numero di studenti presentatori per ciascuna lista **e per singolo Organo:**

- per la ~~la~~ Consulta, il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione, il Comitato per lo Sport Universitario **ed il Presidio di Qualità** n. 50;
- per il Consiglio di Scuola, le Commissioni paritetiche, **la Consulta degli Studenti, i Consigli di Corso di Studio, il Collegio degli Specializzandi ed il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia** n. 25.

3) Le liste dovranno essere presentate entro 15 giorni dall'indizione. Gli studenti presentatori non dovranno aver sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista. Il primo firmatario dei presentatori della lista sarà responsabile di lista e avrà il compito di nominare i rappresentanti presso i seggi e di proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alle elezioni. Le liste dovranno essere depositate presso un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Rettore, responsabile degli atti per come indicato nel decreto di indizione.

~~Alla presentazione della lista dovranno essere allegati:~~

- ~~— Dichiarazioni di accettazione della candidatura;~~
- ~~— Nomina dei rappresentanti di lista;~~
- ~~— Indicazione di un numero di studenti disponibili a fungere da scrutatori pari al numero dei seggi previsti;~~
- ~~— Simbolo e denominazione della lista.~~

~~4) Per quanto riguarda la Consulta, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, i 9 rappresentanti saranno così suddivisi in base al numero di studenti iscritti nelle diverse aree:~~

- ~~— 4 per l'area bio-medica (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta~~



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- 4 per l'area giuridico-economica-sociale (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;

- 1 per l'area farmaceutica (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.

5) Per quanto riguarda il Senato Accademico al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo:

- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmaceutica, a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;

- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.

6) Per quanto riguarda i Consigli di Scuola il numero di rappresentanti da eleggere sarà pari al numero di Dipartimenti coordinati dalle Scuole stesse. L'elettorato attivo spetta agli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti alle diverse Scuole.

L'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area biomedico-farmaceutica spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica; l'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area giuridico-economico-sociale spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della medesima area. L'elettorato passivo è limitato agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole, ai sensi del punto 2 del comma d) del presente articolo.

7) Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, l'elettorato attivo spetta agli

l'elettorato attivo e passivo;

~~- 4 per l'area giuridico-economica-sociale (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;~~

~~- 1 per l'area farmaceutica (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.~~

~~5) Per quanto riguarda il Senato Accademico al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo:~~

~~- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmaceutica, a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;~~

~~- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.~~

~~6) Per quanto riguarda i Consigli di Scuola il numero di rappresentanti da eleggere sarà pari al numero di Dipartimenti coordinati dalle Scuole stesse. L'elettorato attivo spetta agli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti alle diverse Scuole.~~

~~L'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area biomedico-farmaceutica spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica; l'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area giuridico-economico-sociale spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della medesima area. L'elettorato passivo è limitato agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole, ai sensi del punto 2 del comma d) del presente articolo.~~

~~7) Per quanto riguarda le Commissioni~~



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di Ricerca afferenti ai diversi Dipartimenti o alle diverse Scuole, L'elettorato attivo per i Dipartimenti o Scuole di area biomedico-farmaceutica spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica; l'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area giuridico-economico-sociale spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della medesima area.

L'elettorato passivo è limitato agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole, ai sensi del punto 2 del comma d) del presente articolo.

7 bis) Per quanto riguarda il Comitato per lo Sport Universitario, previsto ai sensi della Legge n° 394 del 28/06/2977 e del Decreto del Ministro della P.I. del 18/09/1977, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo

- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmaceutica, a cui spetta l'elettorato attivo e passivo);

- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.

~~paritetiche, l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di Ricerca afferenti ai diversi Dipartimenti o alle diverse Scuole, L'elettorato attivo per i Dipartimenti o Scuole di area biomedico-farmaceutica spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica; l'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area giuridico-economico-sociale spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della medesima area.~~

~~L'elettorato passivo è limitato agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole, ai sensi del punto 2 del comma d) del presente articolo.~~

~~7 bis) Per quanto riguarda il Comitato per lo Sport Universitario, previsto ai sensi della Legge n° 394 del 28/06/2977 e del Decreto del Ministro della P.I. del 18/09/1977, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo~~

~~— 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmaceutica, a cui spetta l'elettorato attivo e passivo);~~

~~— 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.~~

4) Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, dovranno essere depositati, presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo:

a. Dichiarazione di accettazione della candidatura;

b. Nomina dei rappresentanti di lista;

c. Simbolo e denominazione della lista;

d. Presentatori di lista.

La documentazione dovrà essere presentata



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>8) Le candidature verranno tempestivamente pubblicizzate con appositi manifesti, che riporteranno, per ciascuna categoria di eleggibili, l'elenco numerato dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l'indicazione delle rispettive date di nascita. Modifiche di tale manifesto possono essere disposte dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi eventualmente proposti da candidati esclusi, i quali vanno presentati entro ventiquattro ore dall'affissione del manifesto stesso.</p> <p>9) Ogni lista, ha facoltà di nominare un suo rappresentante di scggio appartenente agli stessi ruoli dell'Ateneo. Tale rappresentante avrà diritto a presenziare a tutte le operazioni di voto.</p> <p>c) Commissione elettorale Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore costituisce la Commissione Elettorale che è composta da un Professore Ordinario, che la presiede, e da un docente e un membro scelto tra il personale tecnico-amministrativo come componenti effettivi, più due docenti come componenti supplenti.</p> <p>La Commissione Elettorale è responsabile della</p>	<p>oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico e redatta su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Elettorale e reso disponibile su pagina web del Portale di Ateneo.</p> <p>5) Non sono ammesse candidature della stessa persona in liste diverse: in caso di più candidature, sarà esclusa la candidatura presentata come ultima.</p> <p>6) Ogni studente non può sostenere più di una lista. In caso di sottoscrizione di più liste, tali sottoscrizioni vengono considerate nulle.</p> <p>8) 7) Le candidature verranno tempestivamente pubblicizzate con appositi manifesti, che riporteranno, per ciascuna categoria di eleggibili, l'elenco numerato dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l'indicazione delle rispettive date di nascita. Modifiche di tale manifesto possono essere disposte dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi eventualmente proposti da candidati esclusi, i quali vanno presentati entro ventiquattro ore dall'affissione del manifesto stesso.</p> <p>9) 8) Ogni lista, ha facoltà di nominare un suo rappresentante di scggio appartenente agli stessi ruoli dell'Ateneo. Tale rappresentante avrà diritto a presenziare a tutte le operazioni di voto.</p> <p>c) Commissione elettorale 1. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore costituisce la Commissione Elettorale che è composta da un Professore Ordinario, che la presiede, e da un docente e un membro scelto tra il personale tecnico-amministrativo come componenti effettivi, più due docenti come componenti supplenti.</p> <p>2. La Commissione Elettorale è responsabile</p>
---	--



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie o sugli eventuali reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati dell'elezione proclamando l'eletto.

d) Elettorato attivo e passivo

1) L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, e Dottorati di Ricerca compresi quelli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica e di area giuridico-economico-sociale. L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica Dottorati di Ricerca. Sono comunque, esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti presso altre Università.

2) L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della Legge 240/2010.

della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie o sugli eventuali reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati dell'elezione proclamando l'eletto.

3. La Commissione Elettorale resta in carica fino alla fine delle attività elettive. In relazione ad eventuali elezioni suppletive o in caso di nuove elezioni per scadenza naturale del mandato, il Rettore procederà alla nomina di una nuova Commissione Elettorale.

4. Ai lavori della Commissione Elettorale prendono parte i responsabili di lista.

d) Elettorato attivo e passivo

~~1) L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, e Dottorati di Ricerca compresi quelli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica e di area giuridico-economico-sociale. L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica Dottorati di Ricerca. Sono comunque, esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti presso altre Università.~~

~~2) L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della Legge 240/2010.~~



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

3) Per la rappresentanza degli studenti nella Consulta, l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Specialistica e ai Dottorati di Ricerca dell'Ateneo, così come indicato al punto b.

~~3) Per la rappresentanza degli studenti nella Consulta, l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Specialistica e ai Dottorati di Ricerca dell'Ateneo, così come indicato al punto b.~~

d) Disposizioni su elettorato e rappresentanti da eleggere

1. Il numero di rappresentanti degli studenti da eleggere è il seguente:

a. Senato Accademico: n. 2 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca dell'UMG;

b. Consiglio di Amministrazione: n. 1 rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca dell'UMG;

c. Nucleo di Valutazione: n. 1 rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca dell'UMG;

d. Presidio di Qualità: n. 1 rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca dell'UMG;

e. Comitato per lo Sport Universitario: n. 2 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca dell'UMG;

f. Consulta degli Studenti: n. 9 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca dell'UMG;

g. Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia: n. 3 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia;

h. Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica: n. 3 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

affendenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica;

i. Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia: n. 3 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

j. Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Farmacia e Nutraceutica: n. 3 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica;

k. Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia: n. 3 rappresentanti eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.

l. Consiglio di Corso di Studi: il numero dei rappresentanti può variare da un minimo di 2 rappresentanti fino ad un massimo di 5 rappresentanti, in proporzione al numero di studenti iscritti al Corso di Studi (1 rappresentante in Consiglio di Corso di Studi ogni 100 iscritti al Corso di Studi);

m. Collegio degli Specializzandi: n. 5 rappresentanti iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'UMG.

n. Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia: n. 2 rappresentanti eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca afferenti al medesimo Dipartimento.

L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti:

- a. nel Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Nucleo di Valutazione, Presidio di Qualità e Comitato per lo Sport Universitario spetta a tutti gli studenti iscritti ai



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

	<p>corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di Ricerca;</p> <p>b. nella Consulta degli Studenti spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione;</p> <p>c. nel Consiglio di Scuola e nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti spetta agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione afferenti alle diverse Scuole o Dipartimenti.</p> <p>d. nel Collegio degli Specializzandi spetta a tutti gli iscritti ai Corsi delle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo;</p> <p>e. nei Consigli di Corso di Studio spetta agli studenti iscritti allo specifico Corso di Laurea o Laurea Magistrale;</p> <p>f. nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia spetta agli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca afferenti al medesimo Dipartimento.</p> <p>L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti:</p> <p>a) nel Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Presidio di Qualità, Comitato per lo Sport Universitario, Consigli di Scuole e Commissioni Paritetiche è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ed iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. h della l. 240/2010.</p> <p>b) Nel Senato Accademico è attribuito agli studenti iscritti per la prima</p>
--	--



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

<p>e) Seggio elettorale e operazioni di voto I Seggi sono costituiti da due componenti, scelti tra Docenti e personale tecnico-amministrativo, uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario e da uno studente, nominati dal Rettore. Lo studente</p>	<p>volta e non oltre il primo anno fuori corso ed iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. h della l. 240/2010, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 rappresentante eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmacutica- 1 rappresentante eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale <p>c) nella Consulta degli Studenti è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione;</p> <p>d) nel Collegio degli Specializzandi è attribuito a tutti gli iscritti ai Corsi delle Scuola di Specializzazione dell'Ateneo;</p> <p>e) nei Consigli di Corso di Studio spetta agli studenti iscritti allo specifico Corso di Laurea o Laurea Magistrale;</p> <p>f) nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia spetta agli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca afferenti al medesimo Dipartimento.</p> <p>e) Seggio elettorale e operazioni di voto I Seggi sono costituiti da due componenti, scelti tra Docenti e personale tecnico-amministrativo, uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario e da uno studente, nominati dal Rettore. Lo studente</p>
---	---



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

componente l'ufficio di seggio elettorale, è nominato previo sorteggio fra studenti elettori che dichiarano di rinunciare all'elettorato passivo e ad essere firmatari o rappresentanti di lista, che non ricoprono al momento, rappresentanze nei vari Organi di Governo dell'Ateneo e che facciano espressa domanda contestualmente alla presentazione delle candidature ai sensi del punto b) del presente articolo; qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei componenti necessari, i componenti mancanti sono sorteggiati negli elenchi degli studenti elettori, come sopra individuati.

Per la validità della costituzione del seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti; non possono contestualmente assentarsi dal seggio il Presidente e il Segretario.

Il Presidente del seggio n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali degli altri seggi e provvede alla raccolta degli atti da consegnare alla Commissione elettorale per gli adempimenti previsti. Per essere ammessi al voto lo studente deve esibire un valido documento di riconoscimento. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulti incluso negli elenchi dei votanti, può esercitare il diritto di voto esibendo, sino alla chiusura delle votazioni, una dichiarazione di iscrizione rilasciata dalle Segreterie Studenti.

La Direzione Generale dovrà garantire che durante tutto l'orario di apertura dei seggi le segreterie studenti siano aperte per l'eventuale rilascio dei certificati di iscrizione.

Il voto di lista viene espresso tracciando, con la matita copiativa, un segno sulla lista prescelta o sul simbolo corrispondente. L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è limitato ad una preferenza.

componente l'ufficio di seggio elettorale, è nominato previo sorteggio fra studenti elettori che dichiarano di rinunciare all'elettorato passivo e ad essere firmatari o rappresentanti di lista, che non ricoprono al momento, rappresentanze nei vari Organi di Governo dell'Ateneo e che facciano espressa domanda contestualmente alla presentazione delle candidature ai sensi del punto b) del presente articolo; qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei componenti necessari, i componenti mancanti sono sorteggiati negli elenchi degli studenti elettori, come sopra individuati.

Per la validità della costituzione del seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti; non possono contestualmente assentarsi dal seggio il Presidente e il Segretario.

Il Presidente del seggio n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali degli altri seggi e provvede alla raccolta degli atti da consegnare alla Commissione elettorale per gli adempimenti previsti. Per essere ammessi al voto lo studente deve esibire un valido documento di riconoscimento. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulti incluso negli elenchi dei votanti, può esercitare il diritto di voto esibendo, sino alla chiusura delle votazioni, una dichiarazione di iscrizione rilasciata dalle Segreterie Studenti.

La Direzione Generale dovrà garantire che durante tutto l'orario di apertura dei seggi le segreterie studenti siano aperte per l'eventuale rilascio dei certificati di iscrizione.

Il voto di lista viene espresso tracciando, con la matita copiativa, un segno sulla lista prescelta o sul simbolo corrispondente. L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è limitato ad una preferenza.



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe il nome ed il cognome oppure solo il cognome del candidato preferito incluso nella lista votata. Nel caso in cui in una lista risultino più persone aventi il medesimo cognome, la mancata indicazione del nome non renderà possibile l'assegnazione della preferenza. Sono, infatti, nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altro candidato della stessa lista.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo consentito sono nulle e pertanto non verrà assegnato alcun voto a nessuno dei candidati indicati.

Sono nulle le schede riportanti preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore abbia indicato candidati di una lista nello spazio di un'altra senza però contrassegnarla.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato della medesima lista indicato nominativamente, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

Il Presidente di seggio decide sulla nullità delle schede e la validità delle preferenze. Eventuali schede o preferenze contestate saranno indicate negli appositi verbali e separatamente trasmesse alla Commissione centrale elettorale per la valutazione.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe il nome ed il cognome oppure solo il cognome del candidato preferito incluso nella lista votata. Nel caso in cui in una lista risultino più persone aventi il medesimo cognome, la mancata indicazione del nome non renderà possibile l'assegnazione della preferenza. Sono, infatti, nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altro candidato della stessa lista.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo consentito sono nulle e pertanto non verrà assegnato alcun voto a nessuno dei candidati indicati.

Sono nulle le schede riportanti preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore abbia indicato candidati di una lista nello spazio di un'altra senza però contrassegnarla.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato della medesima lista indicato nominativamente, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

Il Presidente di seggio decide sulla nullità delle schede e la validità delle preferenze. Eventuali schede o preferenze contestate saranno indicate negli appositi verbali e separatamente trasmesse alla Commissione centrale elettorale per la valutazione.

f) Validità delle votazioni e attribuzione dei



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

f) Validità delle votazioni e attribuzione dei seggi

1) Ciascuna elezione è ritenuta valida indipendentemente dal numero di votanti.

2) Ultimato lo spoglio presso i seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1 accerta il numero complessivo dei votanti e procede alla consegna di tutto il materiale alla Commissione elettorale che procede immediatamente all'assegnazione dei seggi tra le diverse liste appartenenti alla stessa area (vedi punto b). Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 10% dei voti validi complessivi di area.

3) La somma dei voti validi riportati dalla lista costituisce la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.

La Commissione elettorale procede alle seguenti operazioni:

a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno - due - ecc. fino al numero dei rappresentanti da eleggere;

b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria

decrescente, in numero corrispondente a quello di cui al precedente comma;

c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

d) a parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, a sorteggio.

4) Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

seggi

1) Ciascuna elezione è ritenuta valida indipendentemente dal numero di votanti.

2) Ultimato lo spoglio presso i seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1 accerta il numero complessivo dei votanti e procede alla consegna di tutto il materiale alla Commissione elettorale che procede immediatamente all'assegnazione dei seggi tra le diverse liste appartenenti alla stessa area (vedi punto b). Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 10% dei voti validi complessivi di area.

3) La somma dei voti validi riportati dalla lista costituisce la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.

La Commissione elettorale procede alle seguenti operazioni:

a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno - due - ecc. fino al numero dei rappresentanti da eleggere;

b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria

decrescente, in numero corrispondente a quello di cui al precedente comma;

c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

d) a parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, a sorteggio.

4) Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

5) La Commissione elettorale, stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, forma la graduatoria dei candidati delle singole liste secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate; nel caso di parità di cifra individuale varrà la più giovane età. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti. Successivamente, il Presidente della Commissione elettorale cura la trasmissione immediata del verbale, degli atti e di tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali alla Direzione Generale.

6) Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere depositato presso la Direzione Generale dell'Università degli Studi Magna Graecia. La Commissione elettorale, integrata dai Presidenti dei seggi, decide entro le 24 ore successive dalla data di presentazione del ricorso. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione.

7) Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale in accoglimento dei reclami presentati e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale redatto in doppio originale è trasmesso, insieme a tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, al Rettore dell'Ateneo, tramite il Segretario della Commissione.

5) La Commissione elettorale, stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, forma la graduatoria dei candidati delle singole liste secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate; nel caso di parità di cifra individuale varrà la più giovane età. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti. Successivamente, il Presidente della Commissione elettorale cura la trasmissione immediata del verbale, degli atti e di tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali alla Direzione Generale.

6) Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere depositato presso la Direzione Generale dell'Università degli Studi Magna Graecia. La Commissione elettorale, integrata dai Presidenti dei seggi, decide entro le 24 ore successive dalla data di presentazione del ricorso. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione.

7) Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale in accoglimento dei reclami presentati e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale redatto in doppio originale è trasmesso, insieme a tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, al Rettore dell'Ateneo, tramite il Segretario della Commissione.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

8) Il Rettore procede alla proclamazione dei risultati e con proprio decreto degli eletti.

g) Sostituzione e proroga in corso di mandato.

Gli studenti eletti decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto, per trasferimento presso altra sede universitaria o per qualsiasi altra causa, la qualità di studente dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate nella graduatoria delle rispettive liste di provenienza. Il nominativo che subentra per surroga resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Nel caso in cui, invece, non sia possibile procedere alla surroga, il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegue la Laurea e si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di laurea, laurea specialistica o magistrale, ovvero che consegua la laurea specialistica e/o magistrale e si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza del mandato. L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data del conseguimento del titolo di studio.

Lo stesso è tenuto a presentare detta dichiarazione entro la prima riunione utile dell'organo collegiale, nel quale è stato eletto, successiva alla data di Laurea. Nel caso in cui

8) Il Rettore procede alla proclamazione dei risultati e con proprio decreto degli eletti.

g) Sostituzione e proroga in corso di mandato.

1. L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista del decreto rettorale di nomina.

2. Gli eletti durano in carica due anni e sono rinnovabili per una sola volta nel medesimo Organo.

3. Gli studenti eletti decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto, per trasferimento presso altra sede universitaria o per qualsiasi altra causa, la qualità di studente dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate nella graduatoria delle rispettive liste di provenienza. Il nominativo che subentra per surroga resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Nel caso in cui, invece, non sia possibile procedere alla surroga, il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegue la Laurea e si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di laurea, laurea specialistica o magistrale, ovvero che consegua la laurea specialistica e/o magistrale e si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza del mandato. L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data del conseguimento del titolo di studio.

Lo stesso è tenuto a presentare detta dichiarazione entro la prima riunione utile dell'organo collegiale, nel quale è stato eletto, successiva alla data di Laurea. Nel caso in cui



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

il rappresentante non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, decade dalla carica e si procederà a nuova elezione.

Tale norma non si applica al rappresentante che si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di Laurea non afferente all'organo di rappresentanza.

Nel caso in cui non vi siano tali condizioni, si potrà procedere alla indizione di nuove elezioni.

~~il rappresentante non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, decade dalla carica e si procederà a nuova elezione.~~

~~Tale norma non si applica al rappresentante che si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di Laurea non afferente all'organo di rappresentanza.~~

~~Nel caso in cui non vi siano tali condizioni, si potrà procedere alla indizione di nuove elezioni.~~

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla surroga, lo studente rappresentante che, nel corso del proprio mandato, consegue la laurea e intende proseguire gli studi presso l'UMG può richiedere la proroga del mandato, presentando formale richiesta entro la data di laurea. Tale richiesta deve essere trasmessa in un'unica copia al Rettore e al Presidente dell'Organo di riferimento, tramite indirizzo e-mail istituzionale.

L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre 150 giorni dalla data di conseguimento del titolo di studio.

In caso di mancata iscrizione nei termini previsti, il rappresentante decade automaticamente dalla carica e si procederà all'indizione di nuove elezioni.

La proroga è accordata in via provvisoria, con l'onere per lo studente di perfezionare l'iscrizione ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, Dottorato di Ricerca o Scuola di Specializzazione entro e non oltre 150 giorni dalla data del conseguimento del titolo di studio. Il mandato si intende definitivamente prorogato fino alla scadenza naturale solo previa dimostrazione dell'avvenuta iscrizione.

Nel caso in cui il rappresentante non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, decade dalla carica e si procederà ad elezioni integrative entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini.

Tale norma non si applica agli studenti che si iscrivano o manifestino per iscritto la



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

	<p>volontà di iscriversi ad un Corso di Laurea per il quale non sia garantito il mantenimento dell'elettorato attivo nell'Organo d'elezione.</p> <p>Gli studenti eletti decadono, altresì, dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate consecutive.</p> <p>Tale decadenza è formalizzata con apposito provvedimento rettorale.</p> <p>h) Propaganda elettorale</p> <p>La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.</p> <p>Nei giorni fissati per le votazioni e in quello ad essi precedente è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale.</p> <p>Costituiscono atti di propaganda elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none">a. l'affissione di manifesti elettorali;b. la distribuzione di qualsiasi materiale atto a orientare il voto. <p>Ove si venga a conoscenza di violazione dei divieti di cui ai precedenti commi, il Presidente del seggio informa prontamente la Commissione Elettorale.</p> <p>Ove la segnalazione delle suddette violazioni dovesse pervenire da altri soggetti, sarà presa in considerazione dalla Commissione solo se sufficientemente documentata.</p>
--	---

Art. 2

Il Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 20 610. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

